

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**  
**DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5****N. 151/2010 DEL 21/04/2010**

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore **14.30** si è riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.:

**Sono presenti:****Giovanni ZANOLIN** - Presidente

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone

**Emilia DI GREGOLI**

Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia

**Paolo NADAL**

Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano

**Nerina GIUSTI**

Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

<b>Comune</b>	<b>Presenza</b>	
Pordenone	1	
Cordenons	0	
Porcia	1	
Roveredo in Piano	1	
S. Quirino	1	
	Presenti	Assenti
Totale	4	1

Partecipano alla riunione i Sigg.

**Miralda LISETTO**

Responsabile Servizio Sociale dei Comuni

**Lucilla MORO**

Coordinatore Area Inclusione Sociale – U.O.T. Cordenons . S. Quirino

**Barbara ZAIA**

Coordinatore Area Salute mentale – U.O.T. Porcia

**Carlotta GALLI**

Coordinatore Area Minori e Anziani – U.O.T. Pordenone – Roveredo in Piano

**Lucilla TAIARIOL**

U.O.T. Amministrazione e contabilità

**Paolo VILLARECCI**

Ufficio Programmazione

**Oggetto: INDIRIZZI SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ASSEGNATE ALLA REGIONE FVG DA TRASFERIRE AGLI AMBITI PER L'ANNO 2010**

L'ASSEMBLEA DEI SINCACI

DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Premesso:

- che con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale;
- che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali;
- che, in applicazione di detta “Convenzione quadro” le cinque giunte comunali delle amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto:
  - un “ Primo accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica Aggiuntiva per lo svolgimento in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006”
  - un “ Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito. 6.5 per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006”, recante norme per la regolazione dei rapporti economici tra i Comuni e tra questi e l’Ente Gestore;
- che ai sensi dell’art. 1, comma 4, di detto Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito. 6.5, che regola le variazioni all’ atto, l’Assemblea dei Sindaci ne ha approvato la modifica con Deliberazione n. 147 del 08/03/2010;

Viste:

- la L.R. n. 24/2009 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), che ai i commi 51-55 dell’art. 9, ha introdotto una significativa modificazione dell’art. 4 della L.R. n. 6/2006 che regola il welfare regionale, sancendo in particolare che:
  - hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi;
  - tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente;
  - gli interventi e i servizi del sistema integrato sono garantiti dal Comune di residenza, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza per l’assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti;
  - il limite temporale della residenza in regione da almeno trentasei mesi non opera riguardo alle misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea; agli interventi di sostegno ai minori; alle misure di sostegno alle donne in difficoltà; alle misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili; alla promozione dell’istituto dell’affido;

- la L.R. n. 06/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in particolare l’art. 4 così novellato;
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 22 che indica gli interventi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale;
- Il dettato dell’art. 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l’art. 41, capo III, del D.Lgs n. 286 /1998 e s.m.i. recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”;

Considerato che:

- a livello del Servizio Sociale dei Comuni dei diversi Ambiti regionali la variazione dell’art. 4 della L.R. n. 6/2006 introdotta con i commi 51-55, art. 9, L.R. n. 24/2009 ha determinato dubbi interpretativi, in particolare sulla equiparazione dei cittadini italiani a quelli comunitari, e sul tipo di fonti finanziarie da considerare non legittimanti l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte dei cittadini extracomunitari;
- il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni ha richiesto all’Avvocatura del Comune di Pordenone – Ente Gestore e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali (Servizio affari generali e legali, Servizio Sistema integrato degli interventi e servizi sociali) l’interpretazione dei nuovi dettati regionali;

Preso atto che:

- l’Avvocato Egidio Annechini del Comune di Pordenone ha formulato due pareri in data 5 e 23 febbraio 2010, concludendo che le modificazioni normative risultano particolarmente ambigue e contraddittorie;
- gli Uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali, interpellati al riguardo con nota prot. 3784 del 19/01/2010, non hanno tuttora risposto ai quesiti formulati;
- Il Governo, nel frattempo, ha impugnato la legge Finanziaria 2010 del Friuli Venezia Giulia nel punto in cui modifica la L.R. n. 6/2006, in particolare eccependo sul comma 51 dell’articolo 9, ritenendo che il dettato ponga discriminazioni in materia di godimento di prestazioni sociali, e violi i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione la quale garantisce l’assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere;
- la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di proporre atto di costituzione davanti alla Corte Costituzionale per resistere al ricorso presentato dal Governo;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L.R. n.6/2006, la gestione dei servizi socioassistenziali, socio educativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati è finanziata con risorse del Fondo sociale regionale e con risorse destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali;

- come da comunicazione della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali (nota del 18/03/2010), le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della L. n. 449/1997 assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini del sostegno finanziario sopra indicato, incidono sulle somme da trasferire agli Ambiti per l'anno 2010 nella misura del 15,06 %;
- nelle more del rilascio del parere da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché nelle more dell'esito del ricorso presentato dal Governo, l'Assemblea dei sindaci ritiene di dovere comunque assicurare gli interventi di assistenza a favore di tutte le persone residenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 od aventi requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente e che si trovino ad essere escluse dalla recente normativa regionale;
- per assicurare tali interventi senza contravvenire al novellato art.4 della L.R. n. 6/2006, l'Assemblea dei sindaci ritiene di poter utilizzare una quota parte delle risorse finanziarie da trasferire all'Ambito per il 2010, nella misura non superiore al 15,06 %, ovvero non superiore alla quota parte composta dalle risorse di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali di provenienza statale;
- in assenza di comunicazioni regionali inerenti all'anno in corso, è possibile stimare tale quota massima sulla base dei trasferimenti assegnati nell'anno 2009, in 490.416, 00 €;
- l'Assemblea intende assicurare gli interventi di assistenza a favore di tutte le persone residenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ed aventi requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente, e che si trovino ad essere escluse dalla recente normativa regionale, per l'anno 2010, con una prima assegnazione di 100.000 €, da ripartirsi tra i Comuni secondo quanto stabilito al punto 5.3.4 del secondo accordo attuativo della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito. 6.5, come modificato dalla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 147 del 08/03/2010;
- per assicurare equità ed effettiva rispondenza ai bisogni della popolazione che si trova ad essere esclusa dalla recente normativa regionale, nonché per orientare le risposte del Servizio Sociale dei Comuni in azioni di contrasto delle situazioni di disagio chiaramente conseguenti alla odierna congiuntura socio-economica, l'Assemblea dei sindaci ritiene inoltre di dovere introdurre le seguenti priorità nell'utilizzo di tali risorse:
  - a. interventi a favore di minori e madri con minori;
  - b. interventi a favore di disabili;
  - c. interventi a favore di altra tipologia di utenza, subordinatamente ad una valutazione favorevole del Servizio sociale professionale in ordine alla reale capacità di autonomizzazione della persona, anche con responsabilità familiare;

Ritenuto pertanto di esprimere intesa sulla copertura proposta

### D e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in esordio e che si richiamano integralmente, nelle more del rilascio del parere da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché nelle more dell'esito del ricorso presentato dal Governo

- 1) di assicurare, così come previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 31 marzo 2006, n.6, gli interventi di assistenza a favore di tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente, con le risorse di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali trasferite dallo Stato ai sensi dell' art. 20, comma 1, della Legge 8 novembre 2000.

- 2) di assicurare quindi interventi di assistenza a favore di tutte le persone non rientranti tra quelle indicate al comma 51, art. 9, L.R. n. 24/2009, modificante l'art. 4 della L.R. n. 6/2006, ovvero persone che al momento della domanda di accesso non siano cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi;
- 3) di utilizzare a favore di queste persone una prima quota del bilancio di Ambito 2010, pari a 100.000 €, da ripartirsi tra i Comuni secondo quanto stabilito al punto 5.3.4 del secondo accordo attuativo della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito. 6.5, come modificato dalla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 147 del 08/03/2010;
- 4) di adottare nei riguardi dell'accesso agli interventi di assistenza da parte di queste persone, le seguenti priorità nell'utilizzo di tali risorse:
  - d. interventi a favore di minori e madri con minori;
  - e. interventi a favore di disabili;
  - f. interventi a favore di altra tipologia di utenza, subordinatamente ad una valutazione favorevole del Servizio sociale professionale in ordine alla reale capacità di autonomizzazione della persona, anche con responsabilità familiare;
- 5) di verificare l'impatto di tale provvedimento sul bisogno espresso dal territorio di riferimento entro 60 gg dalla data odierna.

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata all'unanimità con voti palesi, legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi e palesi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati 00

IL RESPONSABILE SSC

IL PRESIDENTE